



**Università
degli Studi
di Palermo**

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo
C.F. e P. IVA: 05841790826

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE

REGOLAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

**Personale dell'Area Sanità e personale del Comparto Sanità e
del Comparto Istruzione e Ricerca**

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, il ricorso alle attività aggiuntive del personale dell'Area Sanità e del Comparto ai sensi del:

- D.Lgs.8 aprile 2003 n.66 e s.m.i;
- Art. 88 del CCNL Area Sanità 2019-2021;
- Art. 27, comma 8 del CCNL Area Sanità 2019-2021;
- Art. 32 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024;
- Decreti dell'Assessore regionale della Sanità del 21 dicembre 2009 recanti, rispettivamente:

"Rettifica parziale del decreto 4 settembre 2009, concernente linee generali di indirizzo ex art. 5 del C.C.N.L. 17 ottobre 2008 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria" e "Rettifica parziale del decreto 4 settembre 2009, concernente linee generali di indirizzo ex art. 5 del C.C.N.L. 17 ottobre 2008 dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale" (entrambi pubblicati sulla GURS n. 2 del 15 gennaio 2010);

- Decreto dell'Assessore regionale della Sanità n. 337 del 7 marzo 2014;
- Decreto dell'Assessore regionale della Sanità n. 631 del 12 aprile 2019.

Art. 2 - Oggetto

Si considerano prestazioni aggiuntive, le prestazioni richieste dall'Azienda al personale dell'Area Sanità ed al personale del Comparto Sanità e del Comparto Istruzione e Ricerca in via eccezionale e temporanea, oltre l'orario di servizio, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di:

- ridurre le liste e i tempi di attesa, qualora sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli standard di riferimento nazionale e regionale;
- incrementare la produzione a fronte di una crescente domanda di prestazioni sanitaria rispetto all'offerta;
- ampliare e facilitare la possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti;
- superare eventuali criticità nella copertura di turni di guardia per carenza di organico e/o assenze di personale medico superiore a 30 giorni.

L'istituto delle attività aggiuntive non può essere utilizzato quale strumento di pianificazione ordinaria dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile e/o messo in atto modalità organizzative temporanee in ambito dipartimentale, in relazione a contingenti variazioni di attività delle Strutture afferenti.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive è consentito in presenza di conclamata carenza di personale interno e contestuale impossibilità di reclutamenti immediati per le figure professionali necessarie ad assicurare il livello essenziale di assistenza da parte dell'U.O. interessata.

Art. 3 - Presentazione della richiesta e delibera autorizzativa

La richiesta di autorizzazione all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive deve essere proposta alla Direzione Sanitaria Aziendale, al fine della relativa valutazione di coerenza del Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata.

Le richieste di prestazioni aggiuntive devono essere formulate ad inizio di anno, onde consentire alla Direzione Strategica la corretta stima del fabbisogno aziendale ai fini autorizzatori ed è autorizzata con atto deliberativo.

In presenza di imprevedibili e quindi eccezionali eventi che modifichino l'organizzazione e/o la dotazione organica di una Struttura aziendale, il Direttore di quest'ultima Struttura per il tramite del competente Direttore del DAI, può avanzare richiesta di prestazioni aggiuntive anche nel corso dell'anno.

Al fine di omogeneizzare le richieste di che trattasi, le stesse devono contenere i seguenti elementi essenziali:

A) l'indicazione della struttura richiedente;

B) le motivazioni, le finalità generali, la durata, e in particolare:

la dichiarazione sotto la propria responsabilità del Direttore del Dipartimento e del Responsabile della U.O. direttamente interessata alle prestazioni aggiuntive, dalla quale si evinca che nonostante una programmazione congrua e appropriata dell'orario di lavoro, al fine di rispondere alle esigenze assistenziali e di assicurare i livelli essenziali di assistenza, è necessario ricorrere a prestazioni in orario aggiuntivo, avendo già utilizzato ogni altro istituto contrattuale percorribile (lavoro straordinario per turni in reperibilità o di guardia, turnazione con orario flessibile);

Si fa ricorso a risorse iscritte ordinariamente al bilancio, dopo aver utilizzato integralmente quelle assegnate con fondi ministeriali per la riduzione delle liste di attesa, fondi per sperimentazioni cliniche, PSN.

C) modalità e tempistica delle prestazioni previste;

D) descrizione sintetica delle attività previste;

E) indicazione del numero di ore necessarie per soddisfare le esigenze sottese

alla richiesta e loro pianificazione mensile;

F) indicazione del numero di prestazioni da realizzare, a fronte del numero di ore richieste;

G) elenco nominativo del personale partecipante alle attività, con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza;

H) dichiarazione di partecipazione di ogni singola unità di personale reclutata.

Qualora la Direzione Sanitaria Aziendale verifichi che le attività svolte in prestazioni aggiuntive non risultino conformi al piano autorizzato, ne dispone l'interruzione con provvedimento motivato, previa intesa con il Rappresentante Legale di questa Azienda.

Art. 4 – Modalità

Condizione essenziale per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive è rappresentata dalla loro effettuazione al di fuori del normale orario di lavoro e dalla collegata registrazione sul sistema aziendale di rilevazione automatica delle presenze, mediante le specifiche procedure previste per esse.

L'Ufficio Rilevazione Presenze della U.O.C. Risorse Umane assegna la codifica per la timbratura in entrata ed in uscita per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento.

Le prestazioni aggiuntive devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di orario di lavoro.

È fatto divieto di effettuare prestazioni aggiuntive nelle giornate di assenza dal lavoro per:

- ferie;
- riposo biologico per rischio radiologico/anestesiologico;
- malattia;
- infortunio;
- sospensione dal servizio;
- astensione obbligatoria dal servizio;
- aspettativa a qualsiasi titolo;
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata;
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata;
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata;
- congedo straordinario-retribuito ex-art. 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001;
- interdizione anticipata dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza;
- congedo di paternità/maternità;
- congedo parentale;
- permesso retribuito ex art. 33 L.104/92 e s.m.i;

L'attività in regime di prestazione aggiuntiva è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico; in particolare il personale coinvolto dovrà fruire di

11 ore di riposo consecutive nell'arco delle 24 ore, e non potrà superare il limite di 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale.

Giusta previsione di cui all'art. 4 comma 3 del D.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro va calcolata con riferimento a un periodo di quattro mesi.

Nel caso in cui l'attività aggiuntiva risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso non sarà liquidato e l'Azienda valuterà altresì l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati alla rilevata inadempienza.

Le prestazioni aggiuntive possono essere remunerate solo se è stato assolto il debito orario mensile individuale; in caso di debito orario non assolto le ore aggiuntive effettuate potranno essere liquidate solo dopo l'assolvimento del debito orario nei tempi e nelle modalità contrattualmente previsti.

In caso di mancato recupero orario le ore aggiuntive saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del debito orario, potendo essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti.

Tale recupero avverrà d'ufficio da parte dell'U.O.C. Risorse Umane entro un mese dalla data di chiusura dell'anno.

Art. 5 - Criteri generali di esclusione

Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui al presente Regolamento il personale dell'Area Sanità e del Comparto che rientrano in una della seguente ipotesi:

- che siano a rapporto di lavoro non esclusivo;
- che usufruiscono di impegno lavorativo ridotto;
- con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa in relazione a quanto stabilito dal giudizio del medico competente.

Art. 6 – Procedura

Ad inizio di ogni anno, completato l'iter procedurale delineato nell'art. 3 del presente Regolamento, l'U.O.C. Risorse Umane, verificata l'impossibilità di integrare l'organico della struttura richiedente le prestazioni aggiuntive facendo ricorso alle procedure consentite dalla legge in materia di reclutamento del personale nel SSN, anche con incarichi a tempo determinato e in via d'urgenza, ne darà formale comunicazione alla Direzione Strategica per le conseguenti determinazioni in ordine alla predisposizione, da parte della medesima U.O.C., di un'unica delibera autorizzativa all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive per l'anno in riferimento, corredata della obbligatoria autorizzazione di spesa.

In detta deliberazione dovranno essere fissati il monte ore complessivo, il numero massimo di ore erogabili in regime di prestazioni aggiuntive nel rispetto delle norme di legge e delle linee guida regionali, nonché le correlate risorse finanziarie da destinare a tale specifica attività, per come individuate dalla competente U.O.C.

Economico Finanziario, sulla base del budget previsionale.

La deliberazione autorizzativa delle prestazioni aggiuntive dovrà essere trasmessa ai Direttori dei Dipartimenti interessati per la conseguente pianificazione delle attività da parte delle UU.OO. coinvolte.

Il Direttore/Responsabile della U.O. che ha richiesto le prestazioni aggiuntive è individuato come Responsabile della realizzazione delle relative attività.

In quanto tale, egli è tenuto:

- alla trasmissione all'U.O.C. Risorse Umane della richiesta di attivazione della timbratura recante per ogni nominativo il numero di ore massimo attribuibile. Sarà cura della U.O.C. Risorse Umane inserire sul sistema aziendale di rilevazione automatica presenze, quale condizione per la liquidazione delle prestazioni erogate, la causale di prestazione a decorrere dal giorno della richiesta;
- al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive;
- alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutto il personale che ha dichiarato la propria disponibilità, resa negli orari consentiti e autorizzati e nei limiti del budget assegnato, e solo dopo avere accertato che sia stato assolto il debito orario istituzionale;
- alla verifica di corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive indicate nel Piano autorizzato dall'Azienda e quelle effettivamente rese;
- alla trasmissione di relazione sull'attività prestazionale eseguita, corredata dalle attestazioni di controllo e di verifica, al Direttore delle Macro-articolazioni presso cui l'U.O. che dirige risulta incardinata, per la successiva validazione di competenza.

Qualora siano necessarie un n° di ore in prestazioni aggiuntive superiore a quelle autorizzate, il Responsabile dell'U.O.C. interessata è tenuto a richiedere la necessaria integrazione, che dovrà essere autorizzata secondo le modalità previste all'art. 3 del presente regolamento.

La liquidazione delle prestazioni rese verrà disposta sulla base dell'art. 7 esclusivamente nei confronti del personale che avrà rispettato la procedura di cui al presente articolo.

Art. 7 - Parametri economici e liquidazione dei compensi

La remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad ore/accessi di durata prestabiliti.

Ciascun dipendente coinvolto potrà espletare prestazioni orarie aggiuntive entro il limite massimo di 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale.

Nel rispetto della vigente regolamentazione nazionale e regionale, il costo orario per le prestazioni aggiuntive è fissato in:

- **Dirigenza Medica:** €/ora 100,00 (cento) lordi omnicomprensivi, come da circolare dell'Assessorato della Salute n. 14447 del 26/03/2024 "Piani di recupero delle Liste di Attesa;
- **Comparto:** €/ora 50,00 (cento) lordi omnicomprensivi, come da circolare dell'Assessorato della Salute n. 14447 del 26/03/2024 "Piani di recupero delle Liste di Attesa e come previsto dall' art. 32, comma 2 CCNL Comparto Sanità 2022-2024.

Frazioni di ora non saranno né liquidate né riconosciute ad altro titolo (straordinario, recupero etc.).

La liquidazione dei compensi dovuti agli aventi diritto per l'attività effettivamente svolta (ore e/o turni) in regime di prestazioni aggiuntive, nei limiti della delibera autorizzativa, è demandata alla U.O.C. Affari Generali.

A tal fine, il Direttore del Dipartimento presso cui l'U.O. che ha reso prestazioni aggiuntive risulta incardinata, con cadenza bimestrale, invia l'attestazione di validazione in uno al "nulla osta" al pagamento delle attinenti prestazioni aggiuntive, corredata dalle attestazioni di controllo e di verifica indicate nell'art. 5 del presente regolamento come eseguite dal Direttore della U.O.C interessata, alla U.O.C. Affari Generali e SEF, per consentire a queste ultime UU.OO. di disporre il formale provvedimento di liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale avente diritto.

Art. 8 - Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento, una volta approvato con apposito atto deliberativo della Direzione Generale, produrrà i suoi effetti giuridici alla data di esecutività dell'atto deliberativo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al vigente CCNL dell'Area Sanità, al vigente CCNL del Comparto Sanità ed alla legislazione nazionale e regionale di settore.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, la delibera di cui all'art. 3 è adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.